



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice monocratico, dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3539/2016 R.G., promossa

DA

[REDACTED], in persona del legale rappresentante [REDACTED]
[REDACTED] con l'avv. SORGENTONE ANDREA

ATTORI

CONTRO

[REDACTED], in persona del legale rappresentante Roberto Nicastro, con l'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

Causa in punto di rapporti bancari, trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: 1) in via principale accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, commissioni varie e spese non previste dalla Legge con accertamento della nullità delle clausole che prevedano la c.m.s., nonché la non debenza in quanto non validamente pattuite di quanto annotato a debito per comm. Per l'affidamento; concessione/rinnovo fido, comm. disponibilità immediata fondi, maggiorazione extrafido; diritti di segreteria; 2) accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, gli interessi e commissioni richiesti dalla banca non sono dovuti ex L. 108/96, art. 644 cp e art. 1815 cc, essendo usurari sia soggettivamente che oggettivamente fin dall'apertura del

conto o comunque essendoci usura originaria avendo successivamente le parti ricontrattato le condizioni economiche (tasso, cms ed altre commissioni) mediante la proposta/ comunicazione della banca ed il mancato recesso del correntista; 3) per l'effetto dell'accoglimento delle domande che precedono accertare e dichiarare non dovute le somme indicate nel piano di rientro del 5/6/2014 ed accertare e dichiarare il saldo del c/c 10281627 all'ultimo e/c in atti applicando le sole clausole contrattate e valide con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili; 4) con condanna della convenuta al rimborso delle spese a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone quale antistatario.

Per parte convenuta: in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione in proprio degli attori garanti fideiussori. In via principale e nel merito respingere tutte le avverse domande; in via subordinata nel caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, effettuare il ricalcolo, tenendo conto delle superiori eccezioni di parte convenuta, operando le compensazioni come per legge; in ogni caso con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata la difesa degli attori in intestazione – premesso che con la garanzia fideiussoria della ██████████ la società in data 15.7.2004 era divenuta titolare presso ██████████ s.p.a. di un conto corrente, costantemente affidato – sosteneva che il saldo apparente negativo alla data del 30.6.2016 di Euro 38.802,26 fosse errato, in quanto frutto dell'addebito di interessi usurari, di mai pattuite commissioni di massimo scoperto (comunque indeterminabili per mancata indicazione del metodo di calcolo), di altre commissioni e spese e di anatocismo applicato in violazione dell'art. 1283 c.c. Chiedeva, dunque, di accertare le nullità o illegittimità derivanti dalla gestione contabile dei rapporti non conforme a legge e di accertare il corretto saldo con condanna della banca avversaria alla rettifica delle risultanze contabili.

Si costituiva la convenuta che fino al 4.7.2019 stava in giudizio attraverso la sua mandataria. Eccepiva pregiudizialmente la mancanza di legittimazione attiva del ██████████ della ██████████ che si erano dichiarati fideiussori senza dimostrare detta qualità e che secondo gli standards contrattuali in uso sarebbero stati non fideiussori, ma autonomi garanti a cui sarebbe stata preclusa la possibilità di far valere le eccezioni relative al rapporto obbligatorio di riferimento. Insisteva per il rigetto delle domande avversarie, rilevando nel merito come i contratti di apertura di conto corrente, di affidamento e le fideiussioni fossero stati stipulati per iscritto con la previsione di tutte le condizioni economiche, conformi a legge. Deduceva come a seguito di una grave esposizione debitoria con comunicazione del 2.11.2016 fossero stati

revocati gli affidamenti in favore della società che dunque non era più titolare del conto corrente indicato in citazione. Sostenendo che gli attori, che ne sarebbero stati onerati, non avessero dato prova dei loro assunti, contestava l'usurarietà del tasso di interessi applicato e richiamava l'art. 7 del documento di sintesi dei contratti in contestazione (conforme alle condizioni di cui alla delibera CICR del 2000) a dimostrazione della legittima applicazione dell'anatocismo. Concludeva in conformità alle sue difese.

La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, era trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2021 senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di cui nessuna delle parti faceva richiesta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte convenuta non si è costituita nel termine di venti giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. alla quale era stata citata, ma ha sollevato nella comparsa di costituzione e risposta un'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle persone fisiche degli attori in quanto questi mai avrebbero provato la loro qualità di garanti. L'eccezione in esame, ove intesa come diretta a contestare l'effettiva qualità di soggetto del rapporto giuridico materia del giudizio, sarebbe tardiva; detta censura, tuttavia, evidenzia anche (come è stato in ogni caso fatto) la mancanza di una condizione dell'azione (certamente rilevabile d'ufficio), chiaro essendo che in difetto della qualità suddetta – di cui mai è stata fornita prova in giudizio e su cui lo stesso atto di citazione aleggia dubbi (colà i restanti attori vengono indicati come "salvo errori, fideiussori") – deve essere escluso l'interesse ad agire di [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED], in capo ai quali non può riconoscersi alcuna esigenza di pervenire ad un risultato utile, assicurabile solo con la pronuncia di una sentenza. Per detti due soggetti, quindi, va dichiarata l'inammissibilità della domanda.

Tanto chiarito, occorre prendere in considerazione i risultati cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio in esito ai suoi lavori peritali. In particolare l'ausiliare del Giudice ha proceduto alla ricostruzione dei rapporti bancari intervenuti tra le parti, precisando anche i criteri seguiti nell'indagine affidatagli; ha, così, determinato l'effettivo tasso di interesse applicato, includendo a tal fine ogni costo del credito e pervenendo a due diverse conclusioni, vale a dire il superamento del tasso soglia o meno a seconda dell'inclusione o meno nel costo del credito della commissione di massimo scoperto.

In proposito deve procedersi a due considerazioni.

La prima conduce a dare rilievo unicamente al superamento del tasso di riferimento al momento della conclusione del contratto, stante l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, come ben chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema

Corte di Cassazione (n. 24675 del 2017), per cui l'eventuale superamento in corso di rapporto dei tassi soglia non determina affatto la nullità della clausola di determinazione del tasso e può rilevare solo ai fini del giudizio di difetto di buona fede nell'esecuzione del contratto (che tuttavia nel caso in esame non è mai stato neppure allegato da parte attrice).

La seconda, in punto di incidenza della commissione di massimo scoperto sul tasso effettivo da confrontare con quello soglia, deve tener conto di come in corso di causa sia intervenuto il pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (16303 del 2018) che hanno chiarito che l'art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008 - che prevede che dall'1.1.2010 la commissione di massimo scoperto vada conteggiata nel calcolo del tasso effettivo globale medio ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta - è una norma non di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma innovativa del panorama normativo, come emerge dalla previsione della disciplina transitoria. Pertanto, con riferimento ai rapporti svoltisi in tutto o in parte nel periodo anteriore all'1.1.2010, che segna l'entrata in vigore del predetto art. 2 bis, per accertare l'eventuale superamento dei tassi soglia occorre comparare separatamente il tasso effettivo globale degli interessi praticati con il tasso soglia di cui ai decreti ministeriali intervenuti e la commissione di massimo scoperto addebitata con la commissione di massimo scoperto soglia, sempre indicata con intervento ministeriale; si dovrà poi compensare l'eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto in concreto praticata (rispetto a quello della commissione di massimo scoperto contenuta nella soglia) con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (così anche Cass. n. 1464 del 2019).

Alla luce di tali criteri, esclusa la possibilità di cumulare nel tasso effettivo la commissione di massimo scoperto, deve anzitutto concludersi per la non usurarietà del tasso di interessi concordato al momento della conclusione del contratto.

Va, poi, vagliata la usurarietà della commissione di massimo scoperto che è stata prevista in contratto nella percentuale dell'1,50. Ora, secondo il decreto ministeriale del trimestre di riferimento (terzo trimestre del 2004, risalendo il contratto al 15.7.2004) la commissione di massimo scoperto secondo il valore medio si attestava allo 0,70%, sicché con l'aumento del 50% si perviene alla soglia invalicabile dell'1,05% che nel caso di specie è stata superata per lo 0,45%. Considerando che il tasso soglia degli interessi era all'epoca pari al 14,205% (9,47% più il suo 50%), visto il tasso del 14,13% indicato nella tabella 4 allegata alla consulenza tecnica, deve rilevarsi come l'eccedenza dello 0,45% tra la commissione di massimo scoperto di contratto e quella soglia non

possa essere compensata con il margine residuo tra tasso di interessi contratto e tasso soglia che è solo dello 0,075%.

Pertanto, il vaglio di usurarietà deve ritenersi superato unicamente per il tasso degli interessi applicato e non anche per la commissione di massimo scoperto che andrà espunta (anche per tale ragione, visto quanto si dirà) dal saldo esigibile. Sono stati poi applicati i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB per i periodi in cui non vi è stata pattuizione espressa del tasso applicabile e detto criterio ha trovato il consenso di entrambe le parti in sede di operazioni peritali.

Alcun rilievo può muoversi quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, cui si è proceduto in condizioni di reciprocità tra banca e correntista; sono stati, invece, addebitati costi per diritti di segreteria, commissione di concessione/rinnovo fido e di disponibilità immediata fondi nonostante la mancanza di un'espressa pattuizione (intervenuta l'ultima delle citate voci solo in data 6.8.2013), cosicché i relativi importi devono considerarsi illegittimamente addebitati.

Come sopra visto, la clausola di commissione di massimo scoperto incorre nel divieto di superamento del limite di legge; ma a questa si aggiunge un'ulteriore criticità. Secondo l'indirizzo cui si aderisce detto costo è giustificato da una precisa causa che è quella di remunerare non il godimento di un certo capitale (tale funzione è assolta dagli interessi corrispettivi), ma il fatto stesso che viene messa a disposizione del cliente una certa somma (che viene dunque vincolata a suo favore), a prescindere dal suo effettivo utilizzo. La commissione, tuttavia, deve necessariamente essere pattuita per iscritto dai contraenti ed avere un contenuto determinato o quanto meno determinabile. E tale ultima condizione viene soddisfatta mediante l'indicazione non solo del valore percentuale della commissione, ma anche delle condizioni e della periodicità del relativo addebito oltre che della base di calcolo, perché solo in tal modo può essere compreso e determinato in maniera puntuale quale peso la commissione avrà sul costo del credito. Nel caso in esame il contratto di conto corrente del 15.7.2004 si limita ad indicare la percentuale dell'1,50%; l'affidamento del 20.7.2004 integra una proposta non accettata per iscritto, in cui peraltro nuovamente si indica solo la percentuale dello 0,500%; gli affidamenti di cui ai documenti 3 e 4 di parte attrice tacciono del tutto al riguardo. In breve, una pattuizione sufficientemente determinata della commissione di cui si discute secondo quanto detto può essere individuata solo nell'affidamento del 6.2.2009 (in particolare va richiamato il documento di sintesi), con la conseguenza che quanto addebitato fino a quel momento per tale causale va espunto.

Conclusivamente, in forza di quanto detto in punto di non cumulabilità tra tasso di interesse e commissione di massimo scoperto, escluse le poste non

correttamente addebitate, si perviene ad accertare alla data del 30.6.2016 un minor saldo negativo di conto corrente di Euro 19.290,55.

In quanto proposta solo in sede di prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento della non debenza delle somme indicate nel piano di rientro del 5.6.2014.

Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza nei limiti della quota di tre quarti in considerazione dell'esito del giudizio che ha visto più che dimezzato il credito vantato dalla banca. La restante quota di un quarto deve essere compensata e della quota liquidata in favore della società attrice si dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Per la stessa ragione gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati, vengono posti a carico di [REDACTED] s.p.a. nella misura di tre quarti e di [REDACTED] s.r.l. nella restante misura di un quarto.

Valutata la rilevanza delle relative posizioni processuali nell'economia dell'intero giudizio, si ritiene di dover compensare le spese relative al rapporto processuale tra [REDACTED] s.p.a.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza:

- dichiara inammissibili le domande proposte da [REDACTED]
- dichiara la nullità delle clausole del contratto di conto corrente n.000010281627 e degli affidamenti in data 20.7.2004 in punto di commissione di massimo scoperto;
- dichiara l'illegittimo addebito sul conto corrente di cui al capo che precede delle somme pretese a titolo di diritti di segreteria, di commissione di concessione/rinnovo fido e di disponibilità immediata fondi;
- accerta e dichiara che alla data del 30.6.2016 il conto corrente n.000010281627 presentava un saldo negativo di Euro 19.290,55;
- condanna [REDACTED] s.p.a. alla rettifica delle risultanze contabili in conformità al capo che precede;
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento della non debenza delle somme indicate nel piano di rientro del 5.6.2014;

- condanna Unicredit s.p.a. alla rifusione in favore di [REDACTED] della quota di tre quarti delle spese di lite, liquidata in complessivi Euro 5.440,50, oltre rimborso forfetario ed accessori, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, antistatario, e compensando la restante quota di un quarto;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati, per un quarto a carico di [REDACTED] e per tre quarti a carico di Unicredit s.p.a.;
- compensa interamente le spese di lite relative al rapporto processuale tra [REDACTED] s.p.a.

Sassari, 21.1.2021

Il Giudice

Dott.ssa [REDACTED]